

**AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E
POSA IN OPERA DI GEOMEMBRANA
HDPE E TESSUTO TNT**

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, lett. b).
2. L'intervento è così individuato:
 - a) denominazione conferita dalla Fermo Asite: Scavo e riprofilatura porzione settore corpo C;
 - b) descrizione sommaria: realizzazione di nuovo lotto di discarica per rifiuti urbani e speciali non pericolosi. Le opere oggetto dell'appalto consistono nell'impermeabilizzazione di una superficie pari a circa 10.475,00 mq con geomembrana del fondo, delle scarpate e dei gradoni. Le superfici impermeabilizzate poi saranno protette con geotessile TNT;
 - c) ubicazione: Provincia di Fermo, Comune di Fermo, Contrada San Biagio, all'interno del sito CIGRU.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste negli elaborati allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice Civile.

Art. 2 - Allestimento e smobilizzo cantiere

1. Le operazioni di allestimento e smobilizzo cantiere devono essere fatte seguendo le indicazioni contenute nei piani di sicurezza.
2. L'area di cantiere dovrà essere delimitata secondo le indicazioni della D.L. e non dovrà pregiudicare le normali attività dell'impianto CIGRU.
3. L'accesso agli impianti CIGRU da parte delle maestranze delle ditte è regolamentato dalle procedure vigenti di Fermo Asite srl, alle quali tutto il personale dovrà scrupolosamente attenersi pena il divieto di accesso all'impianto stesso.
4. La viabilità di cantiere dovrà essere compatibile con quella preesistente all'interno del CIGRU.
5. A cantiere ultimato la ditta dovrà consegnare le aree di cantiere in perfetto stato e pulizia, libere da ogni materiale o manufatto di risulta e ogni altro oggetto che non sia pertinente con l'opera realizzata.
6. Le operazioni di pulizia finale sono a carico della ditta esecutrice.

Art. 3 - Stratigrafia fondo discarica

1. Il fondo della discarica è composto dalla seguente stratigrafia (in ordine dal basso verso l'alto):
 - Strato di argille con permeabilità non superiore a 10^{-9} m/sec di spessore variabile;
 - Posa del telo in HDPE (oggetto dell'appalto);
 - Posa del geotessile TNT a protezione del telo in HDPE (oggetto dell'appalto);
 - Realizzazione della rete drenante del percolato;
 - Posa strato di protezione di terreno sabbioso.

Art. 4 - Caratteristiche tecniche geomembrana HDPE

1. La stratigrafia della barriera geologica artificiale prevede la posa di geomembrana in HDPE dalle seguenti caratteristiche:
 - Tipo di geomembrana: geomembrana ad aderenza migliorata (ruvida su ambedue le facce), in polietilene ad alta densità (HDPE);
 - La ruvidità, che dovrà avere altezza di mm 0,4 su ogni lato, dovrà essere ottenuta spruzzando graniglia di HDPE fuso sul foglio liscio (quantità graniglia spruzzata minimo 35 g/m²);
 - Larghezza minima del foglio di geomembrana 7,5 m;
 - Spessore medio minimo: 2,0 mm (DINE EN ISO 9863-1);
 - Densità minima: 0,94 g/cm³ (DIN EN ISO 1183-1/A);
 - Comportamento a trazione (DIN EN ISO 527-3):
 - carico di snervamento minimo 15 MPa;
 - allungamento snervamento minimo 9%;
 - carico di rottura minimo 26 MPa;
 - allungamento a rottura minimo 700%;
 - Resistenza alla lacerazione: minimo 250 N (DIN ISO 34-1/B (a));
 - Resistenza a punzonamento statico: minimo 4.500 N (DIN EN ISO 12236).

Art. 5 - Caratteristiche tecniche geotessile TNT

1. A protezione del telo in HDPE, dovrà essere posato in opera un telo in geotessile TNT dalle seguenti caratteristiche:
 - Tipo di geotessile: geotessile non tessuto in polipropilene a filo continuo spunbonded, agglomerato mediante il sistema dell'agugliatura meccanica, stabilizzato ai raggi UV, con esclusione di collanti, resine, altri additivi chimici e/o processi di termofusione, termocalandratura e termolegatura;
 - Massa areica: 1.200 g/m² (EN ISO 9864);
 - Spessore sotto 2 KPa: minimo 8,00 mm (EN ISO 9863);
 - Resistenza a trazione longitudinale e trasversale: minimo 70 / 70 KN/m (EN ISO 10319);
 - Allungamento a rottura longitudinale e trasversale: minimo 85 / 100 % (EN ISO 10319);
 - Resistenza a punzonamento statico CBR: minimo 11 KN (DIN EN ISO 12236);
 - Durabilità non inferiore ai 25 anni in terreni 4≤pH≤9 e T≤25°C.

Art. 6 - Posa in opera geomembrana HDPE

1. La geomembrana sarà posata su superfici piane ed inclinate, preparate in modo da escludere ogni tipo di danneggiamento alla stessa.
2. La superficie da impermeabilizzare è un ampliamento di porzione della discarica pertanto la geomembrana da posare dovrà essere saldata alla geomembrana esistente.
3. Prima della posa della geomembrana, l'Impresa dovrà verificare la perfetta idoneità della superficie di posa su cui saranno realizzati i lavori oggetto del presente appalto.
4. La saldatura dovrà essere realizzata da personale qualificato e con l'impiego di accessori e tecniche specifiche, secondo quanto richiesto dalla norma UNI 10567.
5. La saldatura dovrà avvenire per termofusione a doppia pista con canale intermedio per eseguire le prove di pressione.
6. E' esclusa dall'appalto e resta a carico della Fermo Asite l'assistenza in cantiere con mezzi meccanici per la movimentazione dei rotoli.

Art. 7 - Posa in opera geotessuto TNT

1. Il geotessile non tessuto sarà posato su geomembrana HDPE già posata su superfici piane ed inclinate.
2. Prima della posa del geotessile non tessuto, l'Impresa dovrà verificare la perfetta idoneità della superficie di posa su cui saranno realizzati i lavori oggetto del presente appalto.
3. I teli di geotessile non tessuto dovranno essere saldati a caldo o ancorati mediante sovrapposizioni per almeno cm. 10 lungo il lato di maggior sviluppo dei teli.
4. E' esclusa dall'appalto e resta a carico della Fermo Asite l'assistenza in cantiere con mezzi meccanici per la movimentazione dei rotoli.

Art. 8 - Valore dell'appalto

1. Il valore presunto dell'appalto è definito come segue:

| | Colonna 1) Importo unitari | Colonna 2) Quantitativo presunto | Colonna 3) Importi presunti |
|--|-------------------------------|--|--------------------------------|
| a) Importo per esecuzione lavori | (6,73+4,81) €/mq | 10.475 mq | € 120.881,50 (+ IVA) |
| b) Oneri per attuazione piani di sicurezza | (0,27+0,19) €/mq | 10.475 mq | € 4.818,00 (+ IVA) |
| a) + b) IMPORTO TOTALE | | | € 125.700,00 (+IVA) |

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in sede di gara sull'importo di cui al comma 1, lettera a) colonna 1), aumentato dell'importo di cui al comma 1 lettera b), relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non soggetto ad alcun ribasso.

Art. 9 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 (nel prosieguo "Codice").
2. L'importo contrattuale per i lavori a misura può variare in aumento o in diminuzione secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del Codice, ferme restando le condizioni previste nel presente Capitolato.
3. Per i lavori a misura di cui all'art.2 comma 1 lettera a) e colonna 1), i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "Elenco Prezzi Unitari";
4. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, sono per lui vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Capitolato.

Art. 10 - Gruppi di lavorazioni omogenee

1. I gruppi di lavorazioni omogenee del presente appalto sono identificabili nelle seguenti voci:

| Descrizione | Quantità | Importo € | Incidenza % |
|---------------------------|-----------|-----------------|-------------|
| Impermeabilizzazione HDPE | 10.475 mq | 73.325,00 + IVA | 58,333 |

| | | | |
|---------------------------|-----------|------------------|---------|
| Protezione Geotessile TNT | 10.475 mq | 52.375,00+ IVA | 41,667 |
| TOTALE | | 125.700,00 + IVA | 100,000 |

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 11 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, e dei regolamenti nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione dei lavori, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale d'appalto, negli elaborati grafici e nella descrizione delle singole voci, allegata allo stesso capitolato.

CAPO 3 – TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1. La fornitura e la posa in opera dovranno avere inizio a richiesta scritta da parte del Direttore dei Lavori, e comunque entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzi detto, è facoltà della Fermo A.s.i.t.e risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
3. L'aggiudicatario deve trasmettere alla Fermo A.s.i.t.e., prima dell'inizio dei lavori, un originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 30 (trenta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono programma dei lavori, che potrà fissare scadenze, inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Fermo A.s.i.t.e oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo e certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
3. Fuori dai casi di cui agli articoli 16 e 17, il termine può essere sospeso dopo non meno di 7 giorni, a discrezione della direzione lavori, e rimanere sospeso per non più di 15 giorni, con ripresa della decorrenza dei termini dopo la redazione del verbale di ripresa dei lavori; fermo

restando che i termini complessivi dei due periodi lavorativi separati non devono superare il tempo utile di cui al comma 1.

Art. 15 - Proroghe

1. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 14, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro il suddetto termine di 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il terzo giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; qualora il RUP non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Fermo A.s.i.t.e.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di accettazione da parte del RUP, o dal terzo giorno decorrente dalla data del ricevimento, in caso di accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o qualora le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
5. Non appena cessate le cause di sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione;
6. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP, esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 5 per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2 lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 19, in materia di risoluzione del contratto.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Fermo A.s.i.t.e. a causa dei ritardi.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo superiore a trenta giorni naturali consecutivi imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle scadenze esplicitamente fissate produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Fermo A.s.i.t.e. e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato, si rinvia all'art. 108 del Codice.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Pagamenti

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo complessivo, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La fattura dovrà essere emessa dall'appaltatore successivamente alla redazione del certificato di pagamento da parte del Responsabile del Procedimento.
4. La fattura dovrà riportare il CIG, l'IBAN ed eventuali dati/riferimenti che potranno essere preventivamente comunicati dalla Fermo Asite.
5. L'importo di cui al conto finale, nulla ostando, è pagato con bonifico bancario a 90 giorni dffm a seguito di fattura.
6. Si precisa che, ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72 e dell'art. 1 DL 50/2017, la Fermo Asite, in qualità di società controllata dal Comune di Fermo, è soggetta all'applicazione dello split payment, pertanto nelle fatture emesse nei confronti della stessa dovrà essere riportata la dicitura "scissione dei pagamenti".
7. Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al predetto articolo 3, si applicherà la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. A tale proposito, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, l'aggiudicatario, a pena di nullità assoluta del futuro contratto, dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari mediante l'utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i movimenti finanziari afferenti all'oggetto del contratto medesimo, da accendersi presso Istituto Bancario o Società Poste Italiane S.p.A., tramite il quale dovranno avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell'art.3, co.7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art.3, dovranno comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 21 - Lavori a misura

1. L'importo offerto dalla Ditta si intende onnicomprensivo di qualsiasi onere legato all'oggetto dell'appalto (es. trasporto materiali, sormonti e sfridi, preparazione della documentazione necessaria, ecc), nel pieno adempimento delle disposizioni di cui alla presente richiesta e completamente remunerativo per la Ditta aggiudicataria, la quale non

avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo, per nessuna causa o sfavorevoli circostanze sopravvenute dopo la formulazione dell'offerta. Sono compresi nell'importo dell'appalto gli oneri per tagli, sfridi, sormonti, le saldature per termofusione dei sormonti a doppia pista e le saldature di dettaglio che verranno realizzate mediante apporto di cordolo di materiale fuso (HDPE) con sistema di estrusione. Sono altresì compresi gli oneri per il carico, lo scarico, la movimentazione interna dei materiali e delle attrezzature, gli oneri per le operazioni di collaudo decise dai collaudatori, siano esse a pressione, distruttive o non distruttive e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le misure al fine della contabilizzazione saranno eseguite sul netto posato.

2. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che modifichino le quantità realmente poste in opera.
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto, che non siano stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo quanto previsto negli atti progettuali.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 8 del presente capitolato.

Art. 22 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. La Ditta aggiudicataria si impegna a costituire una garanzia definitiva secondo le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
2. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato a consegnare, almeno 10 gg. prima della consegna dei lavori, una polizza assicurativa che tenga indenne la Fermo A.s.i.t.e. da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per i danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 23 - Variazione dei lavori

1. La Fermo A.s.i.t.e. si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune.
2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da Fermo A.s.i.t.e., ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle categorie omogenee di lavori dell'appalto, come individuate nella tabella dell'art. 8 del presente capitolato.

5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Fermo A.s.i.t.e., le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e non prevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto.

Art. 24 – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 8.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 8, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 25 – Disposizioni in materia di sicurezza

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni degli infortuni, igiene del lavoro, sicurezza sul luogo di lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è tenuto a redigere e consegnare, prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.
3. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 26 – Piano di sicurezza e coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Fermo A.s.i.t.e., ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'art. 27.

Art. 27 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) Per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) Per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,

sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
4. Nei casi di cui al comma 1), lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 28 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 D.Lgs 81/08, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e allegato XIII del citato decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità ai disposti di cui all'art. 96 c.1 lett. G) e Allegato XV D.Lgs 81/08
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Fermo A.s.i.t.e. o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
4. Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPO 7 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 29 - Subappalto

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti.

CAPO 8 – CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESCUZIONE D'UFFICIO

Art. 30 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Codice e l'appaltatore confermi le riserve, trova applicazione il comma 2.
2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta esclusivamente all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Fermo ed è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavori per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali

- integratici dello stesso, in vigore per il tempo nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sia qualificazione giuridica;
 - c) È responsabile nei confronti della Fermo A.s.i.t.e. dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti;
 - d) È obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi ed assicurativi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. L'appaltatore è tenuto a fornire a ciascun soggetto occupato apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenete le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
 3. Qualora l'appaltatore abbia meno di dieci dipendenti, in sostituzione degli obblighi di cui al comma 2, deve annotare su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, da tenersi sul luogo di lavoro in posizione protetta e accessibile, gli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. I lavoratori autonomi e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori, provvede all'annotazione di propria iniziativa.
 4. La violazione degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 2 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 ad euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 124/2004.

Art. 32 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Fermo A.s.i.t.e. ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) Frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti;
 - b) Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) Manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) Sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

- g) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - h) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) Nel caso di mancato rispetto della normativa di sicurezza e la salute dei lavoratori e ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal RUP o dal coordinatore della sicurezza.
2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
 3. Nei casi di risoluzione del contratto, la Fermo A.s.i.t.e comunicherà la data in cui avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori eseguiti.
 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Fermo A.s.i.t.e si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante, oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Fermo A.s.i.t.e per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
 5. Nei casi di risoluzione, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Fermo A.s.i.t.e, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore:
 - i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per la Fermo A.s.i.t.e per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere dalla data prevista dal contratto originario.

CAPO 9 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 33 - Ultimazione dei lavori

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito Certificato di Ultimazione Lavori.
2. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

3. Solamente dopo la constatazione dell'accettabilità delle opere si redigerà il verbale attestante il loro compimento e si definirà la reale data di ultimazione lavori.

Art. 34 - Certificato di regolare esecuzione e certificato di pagamento

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dalla Direzione dei Lavori entro il termine perentorio di quindici giorni dall'ultimazione dei lavori e trasmesso al Responsabile del Procedimento.
2. A seguito dell'acquisizione del certificato di regolare esecuzione, il Responsabile dei Lavori redige il certificato di pagamento necessario per l'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

Art. 35 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Fermo A.s.i.t.e. si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Fermo A.s.i.t.e. si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli però può richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa in possesso da parte della Fermo A.s.i.t.e avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Fermo A.s.i.t.e non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.

CAPO 10 – NORME FINALI

Art. 36 - Oneri a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al presente capitolato, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
 - a) La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, con facoltà di richiesta al direttore dei lavori di tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato, o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) L'assunzione in proprio, tenendone indenne la Fermo A.s.i.t.e., di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
 - c) L'esecuzione, presso gli istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori;
 - d) Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

- e) La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- f) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna di cantiere;
- g) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- h) L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Fermo A.s.i.t.e., nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

Art. 37 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli invitato non si presenti;
 - b) a firmare i libretti delle misure e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli, e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formato cartaceo ed elettronico, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 38 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Fermo A.s.i.t.e. e ciò che durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Fermo A.s.i.t.e.